



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

Agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze

Oggetto: Riscontro generalizzato ai reclami relativi all'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze valide per il biennio 2024/2026, ai sensi dell'O.M. n. 27 del 16.02.2026

Con riferimento all'oggetto, si comunica che tutte le segnalazioni e le richieste di rettifica dei punteggi attribuiti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, pervenute a seguito della pubblicazione delle stesse con decreto prot. n. 16381 del 24/07/2026, sono state esaminate dallo scrivente Ufficio.

Sulla base della normativa vigente e delle disposizioni ministeriali, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti in merito alle fattispecie maggiormente ricorrenti.

1. Impossibilità di integrare o correggere la domanda: l'Amministrazione procede esclusivamente alla valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dall'aspirante nella domanda presentata entro i termini previsti. In applicazione del principio di autoresponsabilità del candidato e della *par condicio* tra gli aspiranti, l'Amministrazione non può integrare d'ufficio dichiarazioni omesse né modificare le scelte effettuate dall'interessato, sostituendosi allo stesso nella compilazione dell'istanza. Conseguentemente, qualora il candidato abbia richiesto l'inserimento in una fascia per la quale non possiede il relativo titolo di accesso, non è consentito il suo collocamento d'ufficio in altra fascia; ne consegue l'esclusione dalla graduatoria interessata per la quale si è sprovvisti di requisiti.

2. Riconferma dei titoli soggetti a scadenza: si ribadisce che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale vigente, le situazioni soggette a scadenza devono essere tassativamente riconfermate in occasione di ogni aggiornamento. L'omessa riconferma comporta la decadenza del titolo precedentemente dichiarato ai fini del punteggio.

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Francesca Fiocco, Patrizia Palmeri, Martina Spinella,



Via San Paolo, 361 ex IAI - 98122 Messina (ME) | Tel. 090/698111

E-mail: usp.me@istruzione.it – PEC: uspme@postacert.istruzione.it – www.me.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

3. Titolo già utilizzato come accesso: le tabelle di valutazione non consentono la duplice valorizzazione del medesimo titolo. Pertanto, il titolo già utilizzato quale requisito di accesso alla graduatoria ovvero quale titolo necessario per il conseguimento della specializzazione o dell'abilitazione non può essere valutato anche come ulteriore titolo culturale; unica eccezione riguarda l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di una procedura concorsuale, che sarà dichiarabile come titolo ulteriore nella sezione B6. Analogamente non sono valutabili le lauree triennali che abbiano costituito titolo propedeutico al conseguimento della laurea magistrale o specialistica utilizzata quale titolo di accesso.

4. Titoli ITS (Istituti Tecnici Superiori): si chiarisce che i diplomi ITS costituiscono titoli di alta formazione professionale e non sono equipollenti ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, non possono essere dichiarati in sostituzione o in aggiunta ai diplomi di maturità, salvo diversa specifica previsione tabellare per specifiche classi di concorso ITP.

5. Certificazioni informatiche: la valutazione delle certificazioni informatiche è subordinata alla verifica dell'accREDITamento dell'ente rilasciante. Si ricorda che le certificazioni sono valutabili esclusivamente se presenti e verificabili sulla piattaforma ufficiale ACCREDIA. Le certificazioni prive di tale riscontro non possono essere computate nel punteggio. È valutabile una sola certificazione per ciascun framework (quindi una per DIGComp 2.2 e una per DigCompEdu), per un massimo di 4 punti.

6. Consolidamento della posizione per successivo conseguimento del titolo di specializzazione italiano o INDIRE: con riferimento ai candidati già inseriti con riserva nelle precedenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze in virtù del possesso di titolo estero in attesa di riconoscimento e che non abbiano presentato domanda di inserimento con riserva finalizzata allo scioglimento mediante conseguimento del titolo italiano entro il termine previsto, il successivo conseguimento della specializzazione in Italia consente l'applicazione del consolidamento, con conseguente mantenimento del punteggio già maturato nelle precedenti graduatorie nelle quali si figurava con titolo estero in

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Francesca Fiocco, Patrizia Palmeri, Martina Spinella,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

attesa di riconoscimento, senza procedere ad una nuova valutazione dei titoli (Nota MIM Prot. 140431 del 20 giugno 2025).

7. Scioglimento della riserva: l'istituto dello scioglimento della riserva previsto dall'Ordinanza Ministeriale riguarda esclusivamente i titoli conseguiti in Italia entro il termine del 30 giugno 2026, come chiarito dalle FAQ ministeriali richiamate nei provvedimenti dell'Amministrazione. Pertanto, non è consentito estendere tale disciplina ai titoli esteri. Per i titoli conseguiti in Italia, qualora il candidato non abbia sciolto positivamente la riserva, per qualsivoglia motivazione e non essendo noto alcun malfunzionamento di sistema, l'Ufficio non potrà disporre lo scioglimento della riserva in sua vece, scaduto il relativo termine.

8. Metodi didattici differenziati: si precisa che i titoli relativi ai metodi didattici differenziati (es. Montessori, Agazzi, Pizzigoni) sono valutabili ai fini del punteggio o dell'inclusione negli elenchi specifici solo se trattasi di diplomi abilitanti o abilitazioni specifiche al metodo. Non sono in alcun modo valutabili gli attestati di semplice partecipazione a corsi di formazione, seminari o corsi di specializzazione che non conferiscano l'abilitazione all'insegnamento secondo il relativo metodo didattico.

9. Certificazioni linguistiche: le certificazioni linguistiche valutabili con l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle relative a ogni tipologia di aspiranti sono quelle contenute nell'Allegato D1 all'ordinanza ministeriale, esclusivamente se conseguite nell'arco temporale in cui l'Ente era autorizzato al rilascio. Pertanto, alle condizioni di cui sopra, sono valutabili anche le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti attualmente non più autorizzati al rilascio dei titoli, qualora tali certificazioni siano state conseguite nell'arco temporale in cui l'Ente era autorizzato al rilascio. Al riguardo, fa fede la data di rilascio del certificato e non quella di superamento delle prove.

10. Titoli rilasciati da Scuole Superiori per Mediatori Linguistici: i titoli rilasciati da Scuole Superiori per Mediatori Linguistici et similia non rientrano tra quelli valutabili, conseguentemente non può essere attribuito il punteggio richiesto in relazione ai corsi di perfezionamento/master e titoli linguistici, che possono essere rilasciati esclusivamente dalle Università (nota MUR 11276/2024).

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Francesca Fiocco, Patrizia Palmeri, Martina Spinella,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

11. Servizi e titoli di riserva/preferenza non dichiarati: l'Amministrazione può valutare esclusivamente i servizi dichiarati nella domanda presentata entro i termini. Non è pertanto consentita l'integrazione successiva mediante reclamo di periodi di servizio originariamente omissi, in applicazione del principio di autoreponsabilità del candidato, non potranno parimenti essere aggiunti titoli di riserva o preferenziali non dichiarati dall'interessato all'atto della presentazione della domanda.

12. Servizio presso cooperative e asili nido: per le graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il servizio prestato presso cooperative sociali, asili nido o strutture educative non riconducibili alle istituzioni scolastiche valutabili ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale non costituisce servizio utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

13. Titoli culturali ulteriori: vanno dichiarati per ogni graduatoria posseduta se si tratta di graduatorie relative a Tabelle di valutazione differenti (es. i titoli dichiarati in Tab. 3 varranno per tutte le graduatorie di I fascia della scuola secondaria di I e II grado mentre non saranno valutabili nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e primaria, trattandosi di tabelle differenti). Lo stesso principio vale per i titoli artistici, i quali dovranno essere dichiarati per ciascuna classe di concorso richiesta.

Qualora la rettifica richiesta non risulti essere stata recepita in graduatoria, il relativo reclamo è da ritenersi non accolto poiché infondato.

Si comunica che, nell'ottica della necessaria tutela del buon andamento dell'attività amministrativa, non sarà possibile fornire un riscontro individuale all'ingente quantitativo di richieste pervenute, in quanto ciò comporterebbe il rallentamento delle operazioni di regolare avvio dell'anno scolastico.

Per tale ragione, il presente avviso deve intendersi come riscontro generalizzato a tutte le segnalazioni, i reclami e le diffide pervenute in relazione all'oggetto.

I candidati sono pertanto invitati a non reiterare reclami, diffide o ulteriori istanze aventi il medesimo oggetto e fondate sulle medesime questioni già esaminate, in quanto non suscettibili di determinare

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Francesca Fiocco, Patrizia Palmeri, Martina Spinella,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

una diversa valutazione rispetto a quella già effettuata dall'Amministrazione, salvo che vengano rappresentati elementi nuovi, rilevanti e non precedentemente dedotti o conoscibili.

Si rammenta, infine, che sussiste in capo l'Amministrazione il potere di intervenire in autotutela sui propri atti precedentemente emessi, ai sensi della L. n. 241 del 1990.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Leon Zingales

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: Francesca Fiocco, Patrizia Palmeri, Martina Spinella,



Via San Paolo, 361 ex IAI - 98122 Messina (ME) | Tel. 090/698111

E-mail: usp.me@istruzione.it – PEC: uspme@postacert.istruzione.it – www.me.usr.sicilia.it